

Le Società Benefit

Principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione

Abstract

La Società Benefit rappresenta un modello di business sostenibile, giuridicamente riconosciuto, che si sta diffondendo nel panorama economico italiano. La legge istitutiva n. 208 del 28/12/2015 detta precise regole per queste società che, oltre a porsi obiettivi economici, perseguono il beneficio comune. Non si tratta solamente di una visione etica d'impresa ma di un modello di gestione che definisce target concreti, misurabili secondo standard di rendicontazione sulla sostenibilità, verificabili e migliorabili nel tempo. La crescente attenzione verso questo innovativo modo di fare impresa si colloca nel più complesso concetto di sviluppo sostenibile e di longevità dell'azienda, dove gli obiettivi economici vengono integrati con aspetti ambientali e sociali. In un contesto normativo e competitivo in costante evoluzione, emergono luci e ombre.

Sommario

Introduzione – I requisiti – Il metodo di valutazione di impatto – Gli ambiti di valutazione – Il contenuto della relazione di impatto – Perché diventare Società Benefit – Considerazioni e Riflessioni – Riferimenti – Fonti internet

A cura di:

Michela Sopranzi, Emanuela Saggese, Angeloantonio Russo

Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) n. 06 – Giugno 2024

Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione)

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione

Introduzione

La Società Benefit (SB) è stata riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la legge del 28/12/2015 n. 208, commi da 376 a 384 (c.d. legge di stabilità 2016). In tali disposizioni il legislatore promuove la costituzione e la diffusione di società che, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, conseguono altresì finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l'ambiente. L'agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l'attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un'ottica multistakeholder.

Il fenomeno è in costante crescita, come evidenziano i dati forniti da una recente ricerca condotta sul territorio nazionale.

- Al 31.12.2023 le SB sono 3619 e rappresentano l'1,23 per mille del totale delle società registrate; nel 2020 erano lo 0,27 per mille;
- il numero di addetti totali nelle SB è pari a 188.000;
- i settori in cui sono più diffuse sono le attività professionali (1006 SB), i servizi di informazione (696 SB), la manifattura (446 SB), il commercio (338 SB);
- 2683 SB si collocano dimensionalmente tra le microimprese (fino a 9 dipendenti), 599 SB sono piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti), 248 SB sono medie imprese (da 50 a 250 dipendenti), mentre 89 SB sono grandi aziende (con più di 250 dipendenti);
- le SB presentavano nel 2022 una marginalità lievemente superiore rispetto alle "non benefit", con un

EBITDA Margin del 9% rispetto all'8,3% delle altre;

- le SB presentavano nel 2022 un indice di patrimonializzazione (patrimonio netto / attivo) pari al 28,8%, lievemente inferiore a quello delle non benefit, pari al 30,7%.

I requisiti

Possono acquisire la qualifica di SB tutte le società rientranti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile e precisamente:

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- mutue assicuratrici.

Non possono acquisire la qualifica di benefit le imprese sociali o le società sportive dilettantistiche (SSD) in quanto, per tali categorie di soggetti, non sussiste lo scopo di lucro, considerato elemento essenziale per le SB. Sono invece compatibili le start-up innovative anche a vocazione sociale.

L'elemento distintivo delle SB è il conseguimento del "beneficio comune" inteso, secondo quanto definito dal comma 378 della L. 208/2015, come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di un effetto positivo o la riduzione di un impatto negativo su una o più categorie di stakeholders. Con il termine stakeholders si intendono tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse all'agire aziendale e che sono portatori di

diritti e aspettative. Il comma 376 della disposizione citata fa riferimento a precise categorie di stakeholder quali persone, comunità, territorio, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni. A tali categorie possono aggiungersi anche altri portatori di interesse come lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, investitori, pubblica amministrazione, future generazioni, etc.

La natura di SB viene acquisita con l'introduzione nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune, che si affiancano (senza sostituirsi) a quelle lucrative. Per le società già esistenti ciò implica una variazione statutaria o dell'atto costitutivo da comunicare e pubblicare secondo le regole civilistiche proprie di ciascun tipo di società. Può essere opportuno indicare nello statuto anche altre specifiche clausole come: l'impegno degli amministratori a redigere una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune; l'impegno a individuare il soggetto o i soggetti responsabili di impatto; l'obbligo di amministrare la società in modo da considerare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità collettive.

La dicitura "società benefit" o "SB" può essere utilizzata accanto a quella societaria nella documentazione o comunicazione verso terzi.

Nell'assetto societario di una società che assume la qualifica di benefit dovranno essere nominati uno o più responsabili cui affidare il compito di monitorare il processo volto al perseguimento del beneficio comune: il/i responsabile/i d'impatto.

Il responsabile d'impatto è una figura aziendale il cui compito è monitorare che le attività della società siano allineate agli obiettivi di beneficio comune dichiarati. Le sue responsabilità includono la raccolta e

l'analisi dei dati sugli impatti, il processo di rendicontazione di sostenibilità e la comunicazione dei risultati raggiunti agli stakeholder. Questa figura aziendale dovrebbe avere competenze in materia di sostenibilità, gestione aziendale e rendicontazione degli impatti sociali e ambientali. È preferibile che abbia esperienza in metodologie di valutazione degli impatti e adeguata conoscenza degli standard di rendicontazione. La valutazione della performance del responsabile d'impatto, così come parte della sua remunerazione, potrebbe essere legata al raggiungimento di obiettivi di beneficio comune come, ad esempio, la riduzione delle emissioni atmosferiche, il miglioramento delle condizioni relative all'ambiente di lavoro, una migliore qualità delle relazioni con la comunità o con altre categorie di stakeholder.

La nomina del responsabile d'impatto rappresenta un aspetto rilevante in quanto, se non correttamente osservato, può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto per gli amministratori, con applicazione delle previsioni civilistiche, per ciascun tipo di società, in tema di responsabilità dell'organo amministrativo.

Il collegio sindacale, se previsto dalla struttura societaria, dovrà vigilare altresì sulla corretta applicazione della legge sulle SB, sul rispetto delle clausole statutarie relative al perseguimento del beneficio comune ed esprimersi sull'adeguatezza degli assetti societari, anche per il raggiungimento di finalità di beneficio comune.

Nel disegno di legge n. 1882 del 17/04/2015, che poi si è tradotto nella legge n. 208/2015 sulle SB, l'art. 6 specifica che tali società, se risultano inadempienti nel perseguimento del beneficio comune - senza che ci sia stato

un motivo di impedimento di cui si dovrà dare motivazione nella relazione d'impatto - sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 02/08/2007 n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo di cui al decreto del 06/09/2005 n. 206. Sarà compito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigilare sulle inadempienze. Il controllo di tale autorità sull'operato delle SB rappresenta un'ulteriore garanzia a favore dei terzi sia per la corretta informativa di mercato, sia per limitare dannosi fenomeni di greenwashing.

Il beneficio comune generato dalla SB deve:

- essere misurato e rendicontato secondo modalità e criteri stabiliti nell'allegato 4 della L. 208/2015;
- essere rilevato su ambiti stabiliti nell'allegato 5 della legge istitutiva delle SB;
- essere illustrato in una "relazione di impatto".

La relazione d'impatto è un documento che la SB è obbligata a presentare annualmente.

Il metodo di valutazione di impatto

Per la redazione della relazione di impatto della SB la normativa rimanda all'adozione di uno standard definito dall'allegato 4 della L 208/2015.

L'allegato non fa riferimento ad uno specifico standard ma elenca le caratteristiche che lo stesso deve possedere, ovvero essere:

- a. esauriente e articolato, in grado di fornire informazioni complete

- a. sull'impatto di beneficio comune generato dalla società;
- b. elaborato da un soggetto esterno non collegato alla società;
- c. credibile, ovvero elaborato da un soggetto avente le necessarie competenze per la valutazione degli impatti sociali ed ambientali mediante un approccio scientifico ed interdisciplinare;
- d. trasparente, le informazioni inerenti lo standard devono essere pubbliche; in particolare in riferimento alla metodologia e alle ponderazioni utilizzate per la misurazione, all'identità della governance che ha sviluppato lo standard, al processo mediante il quale lo standard viene modificato ed aggiornato, al resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente (tale aspetto è significativo per valutare l'indipendenza dell'ente che ha elaborato lo standard ed escludere eventuali conflitti di interesse con la SB che utilizza lo standard).

A tal riguardo gli standard solitamente più utilizzati dalle SB per la redazione delle relazioni di impatto sono il Global Reporting Initiative (GRI) e il Benefit Impact Assessment (BIA). Ad oggi rimane comunque libera l'adozione dello standard per la rendicontazione. Con il recepimento negli stati europei della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Directive), anche la rendicontazione delle SB potrebbe uniformarsi ai nuovi standard emanati dall'EFRAG, in modo da garantire maggiore omogeneità nelle metriche adottate e comparabilità delle performance aziendali in termini ESG.

Gli ambiti di valutazione

Gli ambiti settoriali da considerare nella valutazione di impatto sono definiti

dall'allegato 5 della legge 208/2015 e precisamente:

1. Governance: la finalità informativa in tale ambito deve consentire una valutazione sul grado di trasparenza e di responsabilità della società allo scopo e al conseguimento del beneficio comune.
2. Dipendenti e collaboratori: informazioni sull'ambiente di lavoro in termini di sicurezza, qualità e opportunità di crescita personale delle risorse umane.
3. Altri portatori di interesse: rientra in questo ambito ogni azione dell'azienda che abbia generato un impatto positivo verso stakeholders diversi dai precedenti, quali fornitori, territorio, associazioni aventi finalità culturali e sociali, etc.
4. Ambiente: informazioni tecniche sui beni e le risorse utilizzate.

Il contenuto della relazione di impatto

La legge istitutiva delle SB stabilisce che le società debbano operare in modo trasparente. Sono tenute a redigere annualmente una relazione di impatto che illustra il perseguimento di obiettivi di beneficio comune, utilizzando standard di valutazione esterni. Questo impegno alla trasparenza assicura che le aziende non si limitino ad esplicitare dichiarazioni generiche e non verificabili relativamente al proprio impatto sociale ed ambientale.

La relazione di impatto dovrà essere allegata al bilancio societario e contenere necessariamente i seguenti aspetti:

- la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune, specificando,

eventualmente, le motivazioni che hanno impedito o non hanno permesso di raggiungere completamente gli obiettivi prefissati;

- la valutazione d'impatto secondo uno standard esterno avente le caratteristiche specificate negli allegati 4 e 5 della norma istitutiva;
- una descrizione degli obiettivi che l'azienda si propone di raggiungere nell'esercizio successivo.

La relazione d'impatto deve essere pubblicata nel sito internet aziendale, qualora esistente. In tale pubblicazione possono essere omessi alcuni dati di natura finanziaria.

Per le strutture societarie obbligate al deposito dell'informativa economica presso il registro imprese, la relazione d'impatto rappresenta un allegato a completamento del fascicolo di bilancio.

Perché diventare Società Benefit

Questa forma societaria nasce negli Stati Uniti nel 2010 con il riconoscimento dello status giuridico di Benefit Corporation per quelle società aventi la finalità di produrre ricchezza e al contempo valore condiviso. Nel 2016 l'Italia è stato il primo paese europeo a introdurre nella propria legislazione la possibilità per le società di adottare la qualifica di benefit; seguiranno la Francia nel 2019 e, più recentemente, la Spagna nel 2022.

Con l'introduzione della SB il legislatore ha dato l'opportunità alle aziende for profit di riconoscere normativamente un business model orientato alla sostenibilità, in cui l'agire aziendale persegue finalità lucrative valutando le ripercussioni delle scelte aziendali sull'ambiente, sulla società e sulle persone. Un approccio aziendale olistico, in cui si riconosce la responsabilità

delle scelte aziendali e l'impegno assunto dall'impresa di creare impatti di beneficio comune.

Le SB rappresentano un'innovazione significativa nel panorama aziendale moderno, segnando una tendenza crescente verso un modello di business più etico e sostenibile in quanto fondato sul bilanciamento tra massimo profitto e benessere condiviso.

Perseguire un beneficio comune significa:

- incrementare impatti positivi che creano benessere ambientale e sociale;
- diminuire impatti negativi che implicano costi sociali e ambientali, i quali incidono negativamente sul benessere collettivo.

Esempi di obiettivi di beneficio comune possono essere: riduzione delle emissioni di CO2 tramite l'adozione di pratiche energetiche sostenibili; riduzione del consumo di carta e cartone, programmi di welfare aziendale per migliorare il benessere dei dipendenti; obiettivi di pari opportunità aziendale, progetti di recupero ambientale e rigenerazione urbana nelle comunità locali, costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER), programmi a tutela della biodiversità e utilizzo responsabile del suolo.

È bene precisare che gli obiettivi di beneficio comune possono essere perseguiti anche da società che non hanno assunto la qualifica giuridica di SB, ma sono comunque orientate alla crescita aziendale sostenibile. Vista la crescente attenzione ai temi di sostenibilità da parte delle aziende, il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha pubblicato nel 2023 n. 6 orientamenti societari sulla legittimità ad inserire negli statuti clausole di sostenibilità che prevedono lo svolgimento di un'attività

economica integrata ai fattori ESG, senza che la società assuma la qualità di SB e ulteriori finalità di utilità sociale, oltre quelle lucrative.

Ciò che differenzia le SB dalle società "non benefit" è il riconoscimento giuridico del beneficio comune; l'impegno assunto formalmente da parte della SB di perseguire valore condiviso, di cui si dà evidenza nell'atto costitutivo, e da cui consegue una più incisiva tutela giuridica per i terzi in caso di inadempimento; oltre ai precisi obblighi da osservare da parte della SB.

Da questo punto di vista l'impegno della SB rappresenta un percorso maturo cui potrebbero giungere tutte le aziende che perseguono un processo di crescita economica integrata ad aspetti sociali, ambientali e di governance (Environment-Social-Governance). La qualifica di benefit, in tal senso, non è certo un punto di arrivo bensì la continuazione di un percorso di sostenibilità aziendale che produce impatti positivi, i quali assumono anche una connotazione giuridica al pari degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali di una società.

Il crescente interesse per le SB suggerisce una tendenza verso un business più inclusivo e sostenibile. Le aziende possono essere redditizie ed avere un impatto positivo sul benessere del pianeta. In questo senso, rappresentano un nuovo paradigma che integra il successo finanziario con un più ampio senso di responsabilità e "dual purpose".

La SB si colloca naturalmente nella nuova visione dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile del pianeta. Le numerose iniziative come il Green Deal europeo, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDG), la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) per regolamentare la rendicontazione di

sostenibilità, l'Action Plan sulla finanza sostenibile, la Corporate Sustainability Due Diligence, sono solo alcune delle iniziative aventi l'obiettivo di accrescere il benessere del pianeta partendo da una riorganizzazione del modello economico prevalente.

In questo nuovo orientamento economico viene affidato un ruolo determinante all'impresa, la quale viene chiamata ad essere protagonista del cambiamento. Alle imprese viene richiesta una rivoluzione silenziosa, mediante una sempre più attenta azione di crescita economica bilanciata con gli impatti che la stessa può generare sul benessere della collettività.

Questo contesto evolutivo implica il diffondersi di una nuova cultura basata su una visione olistica dell'economia; il cambiamento dipenderà dalla consapevolezza delle nuove connotazioni assunte dalla società e dall'esigenza di definire nuovi modelli produttivi capaci di integrare le attuali esigenze sociali. I business model aziendali, per essere innovativi e resilienti alle nuove sfide, dovranno considerare rischi ed opportunità strategiche riferibili sia ad ambiti di tipo finanziario che di tipo non finanziario. Dal monitoraggio degli impatti aziendali sull'ambiente, sulla società e sulle persone, oltre che dai dati economico-finanziari, emergeranno nuovi rischi da monitorare ma anche nuove opportunità da inserire nei piani strategici aziendali.

Tale visione dell'economia riconosce maggiore autorevolezza alle intenzioni originarie del legislatore del 2016, in quanto le SB possono rappresentare uno strumento operativo concreto e pervasivo con cui dare attuazione al senso civile dell'economia, dove il mercato diventa luogo per produrre valore condiviso.

Considerazioni e riflessioni

Adottare la forma giuridica di SB comporta numerosi vantaggi, ma anche alcune criticità.

Vantaggi:

1. Business model sostenibile: l'approccio olistico migliora la reputazione e la longevità dell'azienda.
2. Fiducia verso gli stakeholder: la trasparenza degli obiettivi di beneficio comune e l'obbligo di informativa annuale rafforzano la fiducia verso gli stakeholder, creando relazioni più solide e durature con tutte le parti interessate.
3. Agevolazioni e benefici fiscali: possono essere riconosciute agevolazioni e benefici fiscali per la diffusione del modello benefit.
4. Ricambio generazionale: il modello benefit favorisce il passaggio dell'azienda alle nuove generazioni, in quanto sono maggiormente predisposte a governance integrate ai fattori ESG.

Sfide e Criticità:

1. Obblighi di rendicontazione e trasparenza: gli adempimenti previsti per le SB richiedono risorse in termini di tempo e competenze. La mancata osservanza di questi obblighi implica sanzioni amministrative.
2. Responsabilità per gli amministratori: gli amministratori delle SB hanno ulteriori responsabilità per assicurare che le attività aziendali siano allineate con gli obiettivi di beneficio comune.
3. Rischio di greenwashing: nei casi in cui le società adottano la qualifica di benefit senza un reale impegno verso la sostenibilità. Quando la SB è utilizzata come strumento promozionale non supportato da

azioni concrete, viene compromessa la fiducia degli stakeholders e si creano danni reputazionali.

4. Monitoraggio e valutazione degli impatti: le SB devono utilizzare standard esterni per la valutazione degli impatti, il che può richiedere l'intervento di consulenti esterni e l'adozione di nuovi processi aziendali.

Adottare la forma giuridica di SB rappresenta un impegno autentico verso la sostenibilità e il perseguimento del beneficio comune. Le aziende devono valutare attentamente tale aspetto, assicurando il rispetto dei requisiti legali e un operato trasparente e responsabile.

Riferimenti

- Disegno di legge n. 1882 legislatura 17° del 17/04/2015
- Testo di legge sulle SB del 28/12/2015 commi dal 376-384
- Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2024

Fonti internet

- www.assobenefit.it
- www.societabenefit.net
- www.networksocietabenefit.it
- www.notaitriveneto.it



Informativa Reporting di Sostenibilità n. 06 – Giugno 2024

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Componenti: Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanese, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Sopranzi, Enzo Tucci